



Seconda puntata della rubrica di approfondimento della Uil Scuola

Ecco quel che è utile sapere

Dal contratto di istituto al ruolo e compiti delle RSU



Quanto può durare l'aspettativa?

Domanda. Vorrei prendere l'aspettativa, ma l'art. 18 del CCNL non dice nulla sulla durata e rimanda ad altre leggi.

Risposta. L'aspettativa (regolata dagli art. 69-70 del DPR n° 3/1957) viene attribuita per un periodo massimo di 12 mesi, da fruire in maniera continuativa o frazionata.

Per interrompere l'aspettativa, e quindi per ripristinare il diritto a chiedere altri 12 mesi, è necessario il rientro in servizio attivo superiore a 6 mesi; in ogni caso il limite massimo non può superare 2 anni e 6 mesi in un quinquennio.

Oltre questo limite si può chiedere –per motivi di particolare gravità- un ulteriore periodo non superiore a 6 mesi. L'aspettativa comporta:

- l'esonero da tutti gli obblighi di servizio;
- il diritto alla conservazione del posto;
- l'interruzione della retribuzione e dell'anzianità di servizio.



Le quattro giornate di riposo possono essere retribuite?

D: L'anno scorso non ho fruito delle 4 giornate di riposo per le festività soppresse. Quest'anno ho chiesto il pagamento, ma non ho ottenuto nulla, perchè il segretario della mia scuola dice che l'art. 14 del CCNL non lo prevede.

Risposta. L'art. 14 stabilisce che i 4 giorni sono attribuiti ai sensi e alle condizioni previste dalla legge 23-12-1977, n° 937, in base alla quale il diritto al pagamento spetta nel caso in cui non vengano fruiti nell'anno solare per motivate esigenze di servizio. Il fatto che il dipendente non le abbia godute non fa scattare automaticamente il diritto al pagamento, per ottenere il quale è necessario:

- 1) la richiesta scritta da parte dell'interessato con l'indicazione delle date scelte per la fruizione;
- 2) il diniego motivato da parte dell'amministrazione.



Quante volte si può fruire del congedo per matrimonio?

D: Nel 1980 mi sono sposato ed ho fruito dei 15 giorni di congedo matrimoniale. Nel 2000 ho divorziato e sto per risposarmi. Il dirigente dice che il congedo per matrimonio non mi spetta, perchè ne ho già usufruito.

Risposta. A nostro avviso l'art. 15 del CCNL non esclude la possibilità di fruire del congedo più di una volta, in quanto i quindici giorni consecutivi di congedo spettano "in occasione del matrimonio" senza precisare se è un diritto che spetta una sola volta. Poiché la possibilità di risposarsi è prevista dalla legge, riteniamo che il congedo debba essere attribuito anche in occasione di un nuovo matrimonio.



Sono previsti giorni di permesso per andare a votare nel comune di residenza?

D: Insegno in Lombardia ed ho la residenza in Campania. Tra un mese ci sono le elezioni e voglio esercitare il mio diritto al voto. Il segretario della mia scuola dice che non sono previsti permessi retribuiti.

Risposta. La materia è regolata dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 23 del 10.3.1992 in cui si stabilisce che i permessi retribuiti straordinari per recarsi a votare spettano solo al personale che ha chiesto il trasferimento della residenza nel comune dove presta di servizio ma non hanno ottenuto in tempo utile l'iscrizione nelle liste elettorali della nuova residenza.

In questo caso i permessi sono retribuiti e sono attribuiti secondo i seguenti criteri:

- un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
- due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

Il personale che per propria scelta ha mantenuto la residenza in comune diverso da quello di servizio (non si è obbligati a farlo) può utilizzare i seguenti permessi per votare nel comune di residenza:

- il personale con rapporto a tempo indeterminato può fruire dei 9 giorni complessivi di permesso retribuito per motivi personali o familiari ai sensi dell'art. 15, c. 2 del CCNL;
- il personale supplente può fruire fino ad un massimo di 6 giorni di permesso non retribuito per motivi personali o familiari (art. 19, comma 7 del CCNL).